



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 10/2012 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Divieto di installazione di nuove apparecchiature per il gioco d'azzardo in alcune aree del territorio comunale, ai sensi dell'art. 13-bis della L.P. 9/2000.

L'anno **DUEMILADODICI** alle ore **20.30** del giorno **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO** nella sala consiliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 11. MARANER ADRIANO |
| 2. SALVATERRA FRANCESCO | 12. ANTOLINI EUGENIO |
| 3. MORSELLINO ANDREA | 13. FAILONI MARIO |
| 4. LEONARDI LORENZO | 14. SCALFI LUCA |
| 5. ZAMBONI ROBERTO | 15. FERRARI MANUELA |
| 6. STEFENELLI GIUSEPPE | 16. ARMANI ALBERTO |
| 7. BONOMI ARRIGO | 17. BALLARDINI CARLO |
| 8. GIRARDINI MIRELLA | 18. BALLARDINI GIOVANNI |
| 9. SCANDOLARI GIOVANNA | 19. PELLEGRINI MASSIMO |
| 10. OSS MICHELE | 20. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA |

SONO **ASSENTI** **GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

=====

PRESENTI n. 20 ASSENTI n. 0

Il Signor **GIUSEPPE STEFENELLI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 12 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 10/2012 dd. 25.01.2012

OGGETTO: Divieto di installazione di nuove apparecchiature per il gioco d'azzardo in alcune aree del territorio comunale, ai sensi dell'art. 13-bis della L.P. 9/2000.

GS/gS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sul territorio comunale sono presenti diversi esercizi pubblici e commerciali al cui interno si trovano complessivamente circa venticinque apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); nei giorni scorsi la Polizia Locale ne ha accertato l'esatta consistenza numerica.

Negli ultimi anni il numero di tali apparecchi da gioco è sensibilmente aumentato e l'uso degli stessi ha comportato notevoli problemi di ordine sociale.

Invero, l'uso di tali apparecchi da parte di persone psicologicamente non in grado di controllare le proprie pulsioni legate al gioco d'azzardo, quali possono essere i bambini, i ragazzi e i soggetti con difficoltà cognitive, può comportare situazioni di dipendenza patologica dal gioco, con conseguenze anche molto negative sulla vita di relazione delle persone coinvolte, portate a trascurare i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco e ad impegnare spesso notevoli risorse economiche.

Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo – compulsivi, ha una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette “dipendenze senza sostanze”.

L'art. 13-bis, c. 1, della L.P. 9/2000 (“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera...”), come modificato recentemente con la L.P. 18/2011 (legge finanziaria 2012), al fine di tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco, prevede che ciascun comune possa adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 sul proprio territorio in relazione alla presenza di determinati luoghi sensibili quali:

- a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
- b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della L.P. 5/2007 (legge provinciale sui giovani);
- c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio – assistenziale.

Inoltre, all'art. 13-bis, c. 2, della L.P. 9/2000 è previsto che in aree circoscritte del proprio territorio, anche esterne a quelle di cui sopra, i comuni possano limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

I limiti e i divieti eventualmente stabiliti dal comune si applicano solo ai nuovi apparecchi: pertanto, non ne sono soggetti quelli già collocati negli esercizi prima della data stabilita dal comune.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno vietare l'installazione di nuovi apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 nel raggio di trecento metri in linea d'aria da ciascun edificio facente parte delle seguenti strutture:

- a) l'Istituto Comprensivo di Tione di Trento (scuole elementare e media) situato tra Via Pinzolo, Via Legione Trentina e Via Circonvallazione;
- b) l'Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” situato in Via Durone;
- c) il Centro di Formazione Professionale E.N.A.I.P. situato in Via Durone;

- d) il Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina situato in Via Roma;
- e) l'ospedale di Tione e l'annessa residenza sanitaria assistenziale ospedaliera, situati in Via Ospedale;
- f) il Centro di Salute Mentale dell'A.P.S.S., situato in Via Ospedale;
- g) il Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini, situato in Via Filzi;
- h) la cooperativa di solidarietà sociale l'Ancora, con riferimento sia alla sua sede principale, situata in Via Roma, che al laboratorio situato in Via Brescia;
- i) il Centro di Socializzazione al Lavoro di proprietà comunale in località Giardini, attualmente in fase di realizzazione.

Inoltre, al fine di tutelare la qualità del contesto urbano, soprattutto in considerazione delle problematiche di viabilità veicolare, di inquinamento acustico e di disturbo della quiete pubblica legate al flusso di clienti che, in genere, deriva dall'installazione di apparecchi da gioco, si ritiene opportuno vietare l'installazione di nuovi apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 nei centri storici di Tione e Saone come individuati nel P.R.G. vigente nonché all'interno dell'area dell'abitato di Tione individuata quale "luogo storico del commercio" con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2011 del 16 giugno 2011.

Come previsto all'art. 13-bis della L.P. 9/2000, i divieti di cui sopra non si applicano agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 già collocati alla data del presente provvedimento e risultanti dall'accertamento effettuato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale, come da documentazione agli atti.

- Esaminato l'art. 13-bis della L.P. 9/2000 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera...", introdotto con la L.P. 18/2011 (legge finanziaria 2012);
- visto l'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- visto il vigente P.R.G. nonché la deliberazione consiliare n. 33/2011 del 16 giugno 2011;
- accertata la natura regolamentare del presente provvedimento;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in particolare l'art. 1, c. 2, ai sensi del quale il Comune "rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- visto lo Statuto del Comune, come modificato da ultimo con la deliberazione consiliare n. 41/2010 del 13 agosto 2010;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore del divieto di cui sopra;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e rilevato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria l'espressione del parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 20, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di vietare, ai sensi dell'art. 13-bis, c. 1, della L.P. 9/2000 e per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa e specificamente per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo, l'installazione di nuovi apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 nel raggio di trecento metri in linea d'aria da ciascun edificio facente parte delle seguenti strutture:

- a) l'Istituto Comprensivo di Tione di Trento (scuole elementare e media) situato tra Via Pinzolo, Via Legione Trentina e Via Circonvallazione;
 - b) l'Istituto di Istruzione "Lorenzo Guetti" situato in Via Durone;
 - c) il Centro di Formazione Professionale E.N.A.I.P. situato in Via Durone;
 - d) il Centro di Formazione Professionale Università Popolare Trentina situato in Via Roma;
 - e) l'ospedale di Tione e l'annessa residenza sanitaria assistenziale ospedaliera, situati in Via Ospedale;
 - f) il Centro di Salute Mentale dell'A.P.S.S., situato in Via Ospedale;
 - g) il Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini, situato in Via Filzi;
 - h) la cooperativa di solidarietà sociale l'Ancora, con riferimento sia alla sua sede principale, situata in Via Roma, che al laboratorio situato in Via Brescia;
 - i) il Centro di Socializzazione al Lavoro di proprietà comunale in località Giardini, attualmente in fase di realizzazione;
2. di vietare, ai sensi dell'art. 13-bis, c. 2, della L.P. 9/2000 e per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa e specificamente per tutelare la qualità del contesto urbano, soprattutto in considerazione delle problematiche di viabilità veicolare, di inquinamento acustico e di disturbo della quiete pubblica legate al flusso di clienti che, in genere, deriva dall'installazione di apparecchi da gioco, l'installazione di nuovi apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 nei centri storici di Tione e Saone come individuati nel P.R.G. vigente nonché all'interno dell'area dell'abitato di Tione individuata quale "luogo storico del commercio" con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2011 del 16 giugno 2011;
 3. di specificare che, ai sensi dell'art. 13-bis, c. 3, della L.P. 9/2000, i divieti di cui sopra non si applicano agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del R.D. 773/1931 già collocati alla data del presente provvedimento e risultanti dall'accertamento effettuato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale, come da documentazione agli atti;
 4. di specificare che il presente provvedimento ha natura regolamentare;
 5. di incaricare l'Ufficio Commercio ed Attività Economiche e la Polizia Locale, secondo le rispettive competenze, di verificare il rispetto dei divieti di cui sopra e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
 6. di dichiarare, con voti favorevoli n. 20, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore del divieto di cui sopra;
 7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 30.01.2012 per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, lì _____~~

~~_____~~ **La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 30.01.2012 al 09.02.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~lì _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 30.01.2012 al 09.02.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani